



Al Presidente del Consiglio Comunale  
avv. Michele De Florio

Al Sindaco della Città di Caserta  
avv. Carlo Marino

All'Assessore all'Ambiente  
sig. Francesco De Michele  
**Ing. F. Biondi**  
LORO SEDI

**Prot. n° 11**  
**del 06/05/2020**

**OGGETTO:** Interrogazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento delle Attività Consiliari.  
**PROROGA ECO.CAR. SRL.**

**PREMESSO che**

- in data 27 settembre 2016 il Gruppo Consiliare "Speranza per Caserta" ha presentato la mozione "Servizio di Igiene Urbana", discussa e respinta nella seduta del Consiglio Comunale del 9 novembre 2016 (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 9/11/2016), con la quale è stato sostanzialmente chiesto di istituire una Commissione Speciale sul ciclo della raccolta e smaltimento RSU, secondo le modalità previste dall'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento delle Attività Consiliari, finalizzata alla verifica del servizio per le continue violazioni del Capitolato Speciale d'Appalto senza dar luogo a penalità e alla formulazione di proposte per il miglioramento dello stesso, in considerazione delle note vicende giudiziarie legate al sistema di falsificazione della effettiva quantità del rifiuto organico conferito nelle piattaforme e sull'interdittiva antimafia, confermata dal Consiglio di Stato, che ha colpito l'IPI Srl, consorella in ATI del Consorzio Ecocar Ambiente Scarl;
- una seconda mozione è stata riproposta dal Gruppo "Speranza per Caserta" e respinta nella seduta di Consiglio Comunale del 13 aprile 2017 (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2017), a seguito delle dimissioni del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica ... Ecologia, Ambiente, etc.", Rappresentante della maggioranza consiliare, al fine di promuovere una discussione approfondita e particolareggiata sull'argomento rifiuti, che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale;



- infine nella medesima mozione era stato richiesto un parere legale e/o della Prefettura, in merito all'estensione dell'applicazione dell'interdittiva antimafia dall'IPI Srl all'Eco.Car Srl (cd. "effetto a cascata", menzionata nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 02774/2016 - Sezione Terza, depositata il 22 giugno 2016) e alla procedura amministrativa posta in essere, ossia quella di escludere dall'ATI l'IPI Srl e continuare il servizio con la sola Eco.Car. Srl.

### **PRESO ATTO che**

- nel  mese di febbraio 2018  è scaduto il contratto di igiene urbana, stipulato con l'Eco.Car. Srl il 02/07/2013 REP. 21139;
- con Determina Dirigenziale n. 211 del 21/12/2018 l'Amministrazione ha stabilito di proseguire il servizio con la Società Eco.Car. fino al 30/06/2018, in regime di *prorogatio*;
- con Determina Dirigenziale n. 782 del 28/05/2018 sono stati approvati gli atti di gara ed il relativo bando per l'appalto del servizio, pubblicato il 1/06/2018, con scadenza 16/07/2018;
- con Determina Dirigenziale n. 868 del 12/06/2018 è stata impegnata la **somma di € 4.155.923, 20** IVA compresa in favore della ditta Eco.Car. Srl per coprire il servizio fino al 31/10/2018 ("data presumibile per l'espletamento della gara da parte della centrale di committenza"), poi successivamente prorogato con le seguenti determinazioni dirigenziali:
  - a) n. 1639 del 6/11/2018 € **2.073.268,33** IVA compresa fino al 31/12/2018;
  - b) n. 149 del 6/02/2019 € **2.077.961,60** IVA compresa per i mesi di gennaio/febbraio 2019;
  - c) n. 286 del 5/03/2019 € **2.077.961,60** IVA compresa per i mesi di marzo e aprile 2019;
  - d) n. 672 del 24/04/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di maggio 2019;
  - e) n. 915 del 4/06/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di giugno 2019;
  - f) n. 1124 del 08/07/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di luglio 2019;
  - g) n. 1201 del 24/07/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di agosto 2019;
  - h) n. 1359 del 29/08/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di settembre 2019;
  - i) n. 1526 del 1/10/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di ottobre 2019;



- j) n. 1698 del 24/10/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa per il mese di novembre 2019;
- k) n. 1879 del 26/11/2019 € **1.038.980,80** IVA compresa fino al 31/12/2019;
- in alcuni dei sopra citati provvedimenti è riportato che “con nota PEC del 6/12/2018 prot. n. 0013915 la Prefettura di Latina ha comunicato l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia - prot. n. 1543/2018/AM/Area I in data 24/01/2018 nei confronti della Società Eco.Car. SRL e con Determina Dirigenziale n. 135 del 07/02/2019 l’Amministrazione ha revocato il contratto con la Società Eco.Car, poi prorogato nelle more della definizione delle procedure di aggiudicazione del servizio;
  - con Determina Dirigenziale n. 1539 del 2/10/2019 l’affidamento del servizio è stato affidato provvisoriamente alla Energetikambiente SRL, che aveva risposto al Bando di gara, unitamente all’Eco.Car SRL (2<sup>a</sup> classificata);
  - con Determina Dirigenziale n. 239 del 18/02/2020 l’Amministrazione ha disposto la revoca della proposta di aggiudicazione e l’esclusione dalla procedura di gara della Energetikambiente Srl per “grave violazione agli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico di Aimeri Ambiente SRL, proprietaria dell’azienda condotta in affitto dalla Energetikambiente Srl”;
  - con Determina Dirigenziale n. 495 del 7/04/2020 si è proceduto ad escludere dalla procedura di gara anche la Eco.Car SRL (2<sup>a</sup> classificata nella procedura di gara), in quanto “non è stata in grado di assolvere le proprie obbligazioni, tanto che il Comune, quale stazione appaltante del servizio di raccolta rifiuti svolto dall’impresa in regime di *prorogatio*, ha pagato ai lavoratori gli emolumenti arretrati ex articolo 30, comma 6, D. Lgs. 50/2016, essendo venuto meno il requisito della regolarità contributiva della stessa ditta appaltatrice”.

### **PRESO ATTO altresì**

- che con Determina Dirigenziale n. 477 del 1/04/2020 si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa della **somma di € 12.297,60** IVA compresa, in favore della ditta “Eco.Car.SRL”, “per interventi urgenti/attività di ritiro, sanificazione e conferimento dei rifiuti provenienti da utenze contagiate dal COVID 19 nella città di Caserta per un importo giornaliero di euro 840,00 IVA esclusa - interventi previsti da 0 a 30 utenze contagiate al giorno - ritiro due giorni a



settimana, per almeno sei settimane salvo eventuali successive disposizioni dell'Autorità Sanitaria”;

- che a tutt'oggi la società Eco.Car. Srl. gestisce il servizio di igiene urbana, così come riportato nella sopra citata determina n. 477/2020 ma all'Albo Pretorio non risultano ulteriori provvedimenti oltre a quelli sopra indicati e relativi alle Determine Dirigenziali nn. 1879/2019 e 477/2020, da cui si possa desumere la proroga del servizio di igiene urbana.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Norma Naim e Francesco Apperti del Gruppo Consiliare “Speranza per Caserta”

### CHIEDONO

- 1) se successivamente alla Determina Dirigenziale n. 1879 del 26/11/2019, che proroga il termine dell'affidamento al 31/12/2019, siano state emanate ulteriori determine dirigenziali per i mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile e maggio 2020;
- 2) il motivo secondo il quale sia stata emanata la Determina Dirigenziale n. 477 del 01/04/2020, impegnando la somma di € 12.297.60 IVA compresa *“per interventi urgenti di ritiro, sanificazione e conferimento dei rifiuti provenienti da utenze contagiate dal COVID 19 nella città di Caserta per un importo giornaliero di euro 840,00 IVA esclusa - interventi previsti da 0 a 30 utenze contagiate al giorno - ritiro due giorni a settimana, per almeno sei settimane salvo eventuali successive disposizioni dell'Autorità Sanitaria”*, atteso che nella città di Caserta dall'inizio dell'epidemia e fino ad oggi sono risultati positivi al COVID-19 **n. 24 casi** su un totale di circa 424 contagiati nella provincia di Caserta (dati ufficiali dell'Unità di Crisi Regione Campania al 5 maggio 2020 ore 17);
- 3) il motivo per il quale l'Energetikambiente Srl è stata esclusa dalla gara per “grave violazione agli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico di Aimeri Ambiente SRL, proprietaria dell'azienda condotta in affitto dalla Energetikambiente Srl, e l'Eco.Car. Srl esclusa anch'essa, in quanto “non è stata in grado di assolvere le proprie obbligazioni, tanto che il Comune, quale stazione appaltante del servizio di raccolta rifiuti svolto dall'impresa in regime di *prorogatio*, ha pagato ai lavoratori gli emolumenti arretrati ex articolo 30, comma 6, D.



Lgs. 50/2016, essendo venuto meno il requisito della regolarità contributiva della stessa ditta appaltatrice” ed invece quest’ultima continui a gestire il servizio di igiene urbana, in regime di *prorogatio*, come si deduce dalla lettura della Determina Dirigenziale n. 477 del 01/04/2020 e con un’interdittiva antimafia positiva;

- 4) se una Pubblica Amministrazione possa prorogare un contratto di oltre 2 anni dalla scadenza naturale, peraltro con una Società colpita da interdittiva antimafia, nonostante si tratti di un servizio ricompreso tra quelli ritenuti essenziali, senza attivare con celerità e speditezza procedure di gara efficaci, seppur complesse.

Caserta, 6 maggio 2020

I Consiglieri Comunali

Norma Naim

Francesco Apperti